



Comune di Sarroch
Provincia di Cagliari

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 6 del 28.02.2006
Modificato con atto
C.C. n°16 del
29.04.2010**

**Regolamento per l'Occupazione di Spazi e
Aree Pubbliche**

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 Oggetto del regolamento	4
Articolo 2 Oggetto delle Concessioni - Esenzioni	5
Articolo 3 Occupazioni permanenti e temporanee	6
Articolo 4 Concessioni – organi preposti al rilascio	6
Articolo 5 Oggetto del canone - Esenzioni	8
Articolo 6 Cauzione	9
CAPO II MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI	10
Articolo 7 Obblighi inerenti alle attività svolte su spazi ed aree pubbliche	10
Articolo 8 Diritti di terzi	10
Articolo 9 Domanda di concessione	11
Articolo 10 Decisioni sulle domande e termini per il rilascio della concessione	11
Articolo 11 Occupazione di spazi ed aree pubbliche richieste da più persone	12
Articolo 12 Disciplina della concessione del plateatico	13
Articolo 13 Concessione del plateatico sugli spazi non antistanti il pubblico esercizio	13
Articolo 14 Obblighi del titolare della concessione di plateatico	14
<u>Articolo 14/bis Condizioni per l'occupazione del plateatico</u>	15
Articolo 15 Occupazioni di spazi ed aree pubbliche per autoparcheggio	16
Articolo 16 Occupazioni di spazi ed aree pubbliche per manomissioni stradali	16
Articolo 17 Occupazione temporanea di suolo pubblico per fini politici, sindacali, socio-culturali e sportivi senza scopo di lucro	17
Articolo 18 Occupazione temporanea di suolo pubblico per l'esercizio del commercio in forma itinerante e spettacoli viaggianti	18
Articolo 19 Atto di concessione – contenuto e limiti	19
Articolo 20 Obblighi del titolare della concessione	20
Articolo 21 Spese per la concessione	21
Articolo 22 Subentro nella concessione per occupazioni di carattere permanente	21
Articolo 23 Decorrenza della concessione	21
Articolo 24 Decadenza, revoca, modifica, sospensione della concessione	22
Articolo 25 Rinnovo della concessione per occupazioni permanenti	22
Articolo 26 Restituzione del canone	22
CAPO III MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE	23
Articolo 27 Applicazione del canone e graduazione delle tariffe	23
Articolo 28 Occupazioni permanenti – Disciplina e tariffe	24
Articolo 29 Occupazioni temporanee – Disciplina e tariffe	25
Articolo 30 Criteri ordinari di determinazione del canone	25

Articolo 31 Criteri particolari di determinazione del canone - Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi	26
Articolo 32 Particolari tipologie di occupazioni temporanee.	26
Articolo 33 Canone per occupazioni temporanee	27
Articolo 34 Agevolazioni	28
Articolo 35 Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni	28
Articolo 36 Modalità e termini per la riscossione del canone.	29
CAPO IV OCCUPAZIONI ABUSIVE O IN CONTRASTO CON LE	
NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO - SANZIONI E	
PROVVEDIMENTI	30
Articolo 37 Sanzioni pecuniarie	30
Articolo 38 Sgombero del suolo occupato abusivamente – Esecuzione d'ufficio	31
Articolo 39 Casi e modalità di sospensione e revoca della concessione	31
Articolo 40 Norme transitorie	32
Articolo 41 Abrogazione del Regolamento vigente	32

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina:
 - il rilascio di concessioni riguardanti le occupazioni, di qualsiasi natura e tutti gli altri provvedimenti inerenti e/o conseguenti concernenti:
 - a) suolo pubblico (strade, piazze e loro pertinenze e, comunque, beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune);
 - b) spazi soprastanti il suolo pubblico;
 - c) spazi sottostanti il suolo pubblico, comprese le occupazioni poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;
 - d) tratti di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge;
 - l'applicazione del canone previsto dall'art. 63 del D. LGS. 15.12.1997 n. 446, nei casi in cui, ai sensi del presente articolo, viene rilasciata la concessione, nonché per le concessioni rilasciate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il Comune di Sarroch;
 - le agevolazioni speciali;
 - le modalità e i termini per il pagamento del canone;
 - l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni.

Articolo 2

Oggetto delle Concessioni - Esenzioni

1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono soggette, tra l'altro, a concessione le occupazioni con griglie, corpi pensili, apparecchi distributori vari, vetrinette murali, gradini, colonnine di sostegno, sedie, tavoli, fioriere, pali e fili telefonici, chioschi per vendita di frutta e verdura, bibite, gelati, dolciumi, giornali e simili, stazioni di distribuzione di carburanti e lubrificanti, nonché l'occupazione sottostante il suolo medesimo, effettuata con condutture, cavi, impianti vari, cisterne, fosse biologiche a fondo perduto.
2. Sono, inoltre, soggette a concessione tutte le aree destinate a mercati, anche attrezzati.
3. Sono, escluse dall'obbligo della concessione, le occupazioni realizzate con:
 - balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi;
 - tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;
 - veicoli di commercianti su area pubblica per l'esercizio dell'attività in forma itinerante, per un periodo non superiore a 60 minuti, senza collocazione al suolo di alcunché;
 - addobbi e simili in occasione di festività, ricorrenze civili o religiose;
4. Sono altresì esenti da concessione le seguenti tipologie di occupazione:
 - a) le attività di carico e scarico di masserizie in occasione di traslochi per una durata non superiore ad un giorno, che non creino situazioni di particolare intralcio e che siano esercitate secondo le indicazioni eventualmente impartite dagli organi di polizia stradale;

- b) le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili e per l'effettuazione di piccoli lavori di manutenzione.

Articolo 3

Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio sono permanenti o temporanee e sono subordinate al rilascio di apposita concessione.
2. Sono temporanee le occupazioni di carattere transitorio, non ripetitive, destinate ad esaurirsi in un arco di tempo legato all'esecuzione di una determinata opera od attività; tutte le altre sono considerate permanenti.

Articolo 4

Concessioni – organi preposti al rilascio

1. Le concessioni temporanee di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni di qualsiasi natura con esclusione di quelle assegnate ai settori comunali ai sensi del comma 3 sono rilasciate dal settore Affari Generali.
2. Il responsabile del procedimento, ai fini dell'istruttoria, valuta l'opportunità di richiedere il parere di altri uffici, settori od autorità.
3. Le competenze tra i diversi settori comunali per il rilascio delle rimanenti concessioni temporanee e permanenti sono così ripartite:

a) SETTORE COMMERCIO

Occupazioni riguardanti:

- commercio su aree pubbliche;
- spettacoli viaggianti;
- edicole;
- plateatico in prossimità di pubblici esercizi quando venga richiesto per la somministrazione di alimenti e bevande (es.: occupazione con tavolini, sedie, ombrelloni e quant'altro);

- occupazioni di cui agli art. 17 e 18;

b) SETTORE EDILIZIA PRIVATA

Occupazioni riguardanti:

- cantieri edili;
- allacciamenti privati;
- ponteggi per manutenzioni varie;

c) SETTORE VIABILITA'

Occupazioni riguardanti:

- occupazioni temporanee del soprassuolo, ad eccezione di quelle pubblicitarie di cui al punto e) e di quelle per cantieri edili, di cui al punto b);
- cartelli di avvio;
- traslochi superiori ad un giorno;
- autoparcheggi temporanei di cui all'art. 15 del presente regolamento;
- passi carrabili.

d) SETTORE PATRIMONIO

Occupazioni riguardanti:

- Plateatico quando non venga richiesto da parte di pubblici esercizi per la somministrazione di cibi e bevande;
- soprassuolo permanente;
- sottosuolo permanente;
- altre occupazioni permanenti diverse da quelle attribuite ad altri Settori.
- scavi e manomissioni stradali temporanee;

e) SETTORE TRIBUTI

Occupazioni riguardanti:

- occupazioni temporanee di suolo pubblico e soprassuolo, con mezzi pubblicitari.

Articolo 5

Oggetto del canone - Esenzioni

1. Sono soggette al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche le concessioni di cui all'art. 1 con l'esclusione di quelle indicate al successivo comma 4 e delle occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune e dell'Amministrazione Provinciale o al demanio statale.
2. Il canone di cui al comma 1 deve intendersi assorbente di qualsiasi altro canone dovuto al Comune per la medesima causale ed in particolare di quello previsto dall'art. 27 del D.Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285.
3. Per l'occupazione di particolari spazi pubblici all'interno dei quali sono presenti dei manufatti che si prestano all'utilizzo, ma la cui destinazione d'uso non è facilmente determinabile e per i quali non è possibile procedere al calcolo di uno specifico canone d'uso, la superficie da considerarsi assoggettabile al canone è quella complessiva risultante dalla sommatoria dei metri quadrati relativi allo spazio pubblico chiesto in concessione e i metri quadrati relativi al manufatto;
4. Non sono soggette al pagamento del canone:
 - a) le occupazioni di cui all'art. 2, commi 3 e 4, del presente regolamento;
 - b) le occupazioni con vetture ad uso pubblico e le vetture a trasporto animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - c) Le occupazioni fino a 10 mq. per iniziative di carattere politico;
 - d) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - e) i passi carrabili di qualsiasi genere;
 - f) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
 - g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - h) le occupazioni con tende fisse o retrattili;
 - i) le occupazioni realizzate da ditte sponsor a sostegno di manifestazioni rientranti tra le attività istituzionali

dell'Amministrazione Comunale, a condizione che la sponsorizzazione sia superiore al canone che sarebbe dovuto per tale occupazione.

j) *Le occupazioni di plateatico richieste da pubblici esercizi.*

5. Qualora il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da applicare in concreto al concessionario risulti determinato in una somma inferiore a € 2.58, lo stesso non sarà richiesto. Tale esenzione non viene estesa al canone dovuto per gli autoparcheggi situati nelle aree a ciò destinate.

Articolo 6

Cauzione

1. A garanzia degli obblighi assunti con i provvedimenti concessori il Comune potrà chiedere una somma a titolo di cauzione infruttifera in contanti oppure mediante fidejussione bancaria o assicurativa.
2. La cauzione verrà svincolata alla scadenza della concessione a patto che sia stata rispettata dall'occupante ogni condizione prevista nell'atto di concessione e nel presente Regolamento.
3. Nel caso di scavi o altri lavori che comportino manomissioni del suolo, la cauzione verrà restituita previo accertamento da parte del Comune dell'avvenuto ripristino a regola d'arte del manto e della eventuale segnaletica, da effettuarsi entro 6 mesi dall'effettuazione dei lavori.
4. Nel caso in cui venga accertato che il suolo pubblico non sia stato ripristinato a regola d'arte, la cauzione sarà incamerata dal Comune, fatta salva la risarcibilità di eventuali ulteriori danni.

CAPO II

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Articolo 7

Obblighi inerenti alle attività svolte su spazi ed aree pubbliche

1. La concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, non dispensa i titolari dall'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari inerenti l'attività svolta dai medesimi sulle aree stesse.
2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta della costruzione.

Articolo 8

Diritti di terzi

1. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali i titolari delle stesse debbono rispondere di ogni molestia o danno derivante dall'occupazione.
2. Il Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Articolo 9

Domanda di concessione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio deve farne domanda scritta al Comune.
2. Nella domanda di concessione devono essere riportati i dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente l'individuazione dell'area prescelta, lo spazio da occupare in mq. o lineari, la durata, le finalità perseguite ed i mezzi utilizzati per l'occupazione.
3. La domanda di concessione deve essere, inoltre, corredata dalla documentazione richiesta dal Settore competente ed indicata in appositi moduli predisposti dallo stesso, in relazione alla natura dell'occupazione.
4. Nelle domande di concessione di occupazione di suolo privato aperto al pubblico transito, il richiedente deve allegare alla domanda il consenso all'occupazione, da parte del proprietario del suolo, rilasciato nelle forme previste per legge.
5. Per gli attraversamenti del suolo pubblico con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le norme contemplate dalle vigenti disposizioni di legge, il competente Settore potrà richiedere oltre a quanto sopra, a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alla linea ed alla struttura e stabilità dei supporti; potrà inoltre imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza stradale.
6. Le spese di sopralluogo, qualora necessario, saranno rifuse dal richiedente nella misura forfetaria di € 51,65 nel caso venissero riscontrate difformità.

Articolo 10

Decisioni sulle domande e termini per il rilascio della concessione

1. Il provvedimento di concessione o di diniego deve essere emesso dal Settore competente nei tempi strettamente necessari all'istruttoria della domanda e comunque, nel termine massimo di 60 giorni per le concessioni permanenti e di 15 giorni per le concessioni temporanee, fatti salvi termini diversi stabiliti dalla legge.
2. I predetti termini sono interrotti da richieste di integrazione della documentazione e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento

della stessa. Qualora entro il termine di 90 giorni dalla richiesta di integrazione non pervenga al Settore competente la relativa documentazione, la domanda viene archiviata. Tali termini vengono, inoltre, interrotti qualora sia necessario acquisire, per l'istruttoria della pratica, i pareri di altri Enti o autorità e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento del parere richiesto.

3. Nel caso di richiesta di parere ad altro Settore od Ufficio comunale, lo stesso dovrà essere fornito entro 10 giorni, trascorsi inutilmente i quali, s'intenderà acquisito favorevolmente.
4. All'atto del rilascio della concessione verrà acquisita la nota di determinazione analitica del canone di concessione, redatta dal competente ufficio tributi, allegandola agli atti da rimettere per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15/12/1997 n°446.
5. Sono, comunque, rigettate le richieste di concessione per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con motivi di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della sicurezza stradale, dei pubblici servizi, dell'ordine pubblico o della pubblica tranquillità.

Articolo 11

Occupazione di spazi ed aree pubbliche richieste da più persone

1. Nel caso in cui l'occupazione delle stesse aree pubbliche sia richiesta da più persone, la concessione è accordata a colui che ha presentato per primo la domanda, fatto salvo quanto espressamente previsto da specifiche normative e dall'art. 12.

Articolo 12

Disciplina della concessione del plateatico

1. Nel caso in cui l'occupazione della stessa area pubblica sia richiesta da più persone, fatta salva la possibilità per il Comune di non concederla, il Comune stesso ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.
2. Qualora non sia possibile concludere con gli interessati un accordo ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune emana comunque il provvedimento, comparando l'interesse pubblico con quello dei privati tenuto conto, ad esempio, della vicinanza degli esercizi dal plateatico richiesto, dell'impatto ambientale, del precedente maggior periodo di esercizio dell'attività commerciale da parte dei richiedenti e di ogni altro elemento che sarà ritenuto utile.
3. Qualora ad un pubblico esercizio sia stata rilasciata una concessione di occupazione di suolo pubblico per uno spazio non antistante il pubblico esercizio stesso ma limitrofo o contiguo, e non antistante ad altri locali nei quali venga successivamente avviata un'attività commerciale, ipotesi quest'ultima regolata dall'art. 13, e lo stesso spazio venga richiesto da altri pubblici esercizi anch'essi non antistanti la predetta area, al termine della scadenza della concessione rilasciata al primo esercizio si valuterà la domanda degli altri, alla stregua dei criteri sopraindicati. E' fatto salvo, quanto stabilito dall'art. 22, secondo comma, ultimo periodo.

Articolo 13

Concessione del plateatico sugli spazi non antistanti il pubblico esercizio

1. Le concessioni di occupazione di suolo pubblico con "plateatico" vengono rilasciate solo negli spazi antistanti il pubblico esercizio richiedente.
2. In via eccezionale e fatti salvi i diritti dei terzi potranno essere rilasciate concessioni per l'occupazione di suolo pubblico anche in spazi non antistanti il pubblico esercizio richiedente, sempreché siano limitrofi o

contigui allo stesso ed alla condizione essenziale che, qualora nei locali antistanti gli spazi limitrofi o contigui concessi venga successivamente ad insediarsi un altro pubblico esercizio che faccia richiesta di occupazione di suolo pubblico, il concessionario rimuoverà immediatamente su semplice richiesta del Comune l'occupazione degli spazi non antistanti il suo esercizio, anche al fine di evitare confusione nella clientela.

Articolo 14

Obblighi del titolare della concessione di plateatico

1. Le concessioni di suolo pubblico, qualora nell'atto non sia specificato un diverso e limitato periodo, si intendono concesse per l'esercizio dell'attività commerciale durante tutto l'arco dell'anno.
2. Per motivi di decoro, quando il plateatico non venga utilizzato per chiusura dell'esercizio per più di 30 giorni lo stesso dovrà essere rimosso da tutti i mezzi previsti dalla concessione (tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni e quant'altro) e lo spazio dovrà essere lasciato completamente libero.
3. E' vietato l'accatastamento di tavoli e sedie, ombrelloni, fioriere e quant'altro sugli spazi in concessione.
4. L'utilizzo del plateatico è consentito, di norma, per l'orario di apertura del pubblico esercizio.
E', però, facoltà dell'Amministrazione Comunale introdurre nel provvedimento di concessione limitazioni all'utilizzo del plateatico che prevedano un orario di utilizzo dello stesso inferiore rispetto a quello di apertura del pubblico esercizio.
5. Qualora l'utilizzo del plateatico arrechi disturbi alla quiete pubblica accertati dagli organi competenti, l'orario di utilizzo del plateatico sarà ridotto fino alle ore 23.00. Qualora, nonostante la riduzione dell'orario, vengano ancora accertati disturbi della quiete pubblica, si applicano le disposizioni di cui all'art. 37. Resta fatta salva la possibilità di prevedere nell'atto di concessione, al fine di evitare il disturbo della quiete pubblica, un ridotto orario di utilizzo del plateatico rispetto all'orario consentito per lo svolgimento dell'attività commerciale.
6. L'Amministrazione Comunale può in ogni tempo, per motivi di interesse pubblico, revocare la concessione, senza che l'interessato possa vantare pretese di sorta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26, primo comma.

7. Alla data di cessazione dell'occupazione per rinuncia o revoca o decadenza, il titolare della concessione deve provvedere a propria cura e spese, allo sgombero ed al ripristino del suolo pubblico. Qualora ciò non avvenga, l'Amministrazione Comunale procede d'ufficio, con addebito di spese a carico del concessionario inadempiente. Per ogni giorno di ritardo nello sgombero e nel ripristino del suolo pubblico viene addebitata all'inadempiente a titolo di penale la somma di € 51,65 , fatto salvo il risarcimento di eventuali danni ulteriori.

Le concessioni hanno validità di anni 9 dalla data del rilascio.

Le concessioni rilasciate precedentemente al presente Regolamento, a tempo indeterminato, hanno validità di 5 anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

8. Sei mesi prima della scadenza delle concessioni, il concessionario deve presentare domanda di rinnovo.
9. Sono fatti salvi i diritti di terzi.

Articolo 14/bis

Condizioni per l'occupazione del plateatico

1. *La validità della concessione rilasciata all'interessato è strettamente limitata all'area, al periodo e agli scopi per i quali è stata rilasciata.*
2. *Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione in originale ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.*
3. *Eventuali danni alle pavimentazioni ed alle essenze arboree saranno ripristinati a cura del concessionario; qualora questi non provveda, i lavori necessari saranno eseguiti dal Comune e successivamente addebitati al titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione.*
4. *I concessionari dovranno tenere pulita oltre all'area pubblica occupata, anche lo spazio compreso tra il massimo ingombro dell'arredo ed il proprio esercizio. Essi sono inoltre obbligati a mantenere pulita anche l'area che viene interessata dai frequentatori abituali che consumano i prodotti di somministrazione del concessionario, provocando rifiuti o situazioni indecorose.*
5. *Il suolo oggetto di occupazione deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti ogni qualvolta nell'area interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse.*

Articolo 15

Occupazioni di spazi ed aree pubbliche per autoparcheggio

1. Le domande di concessione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, per l'esercizio dell'attività di autoparcheggio in occasione di fiere, mercati ed altre manifestazioni, dovranno pervenire all'Amministrazione almeno 60 giorni prima della data di inizio della ricorrenza.
2. Qualora nella domanda vengano richiesti più lotti verrà preso in considerazione il primo lotto indicato.
Verranno esclusi dall'assegnazione di aree per un anno quei concessionari che incorrano in sanzioni per violazioni al presente regolamento o alle prescrizioni delle concessioni.
3. Alle cooperative sociali che richiedono suolo pubblico per l'attività sopra indicata verranno preliminarmente assegnati i lotti richiesti. Per l'espletamento della attività le cooperative sociali dovranno avvalersi solamente dei propri soci o di personale regolarmente assunto.
4. In presenza di più domande per la stessa area si procederà mediante sorteggio.

Articolo 16

Occupazioni di spazi ed aree pubbliche per manomissioni stradali

1. L'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, effettuata per l'esecuzione di scavi o manomissioni stradali è soggetta ad apposita concessione.
2. Prima di dar corso ai lavori, il titolare della concessione dovrà darne comunicazione al Comando di Polizia Municipale ed agli eventuali operatori privati della zona ed aziende pubbliche di trasporto.
3. Le aziende preposte all'esercizio dei pubblici servizi, per i guasti che determinano situazioni di pericolo o utenze fuori servizio, possono intervenire immediatamente dandone tuttavia tempestiva comunicazione agli organi predetti, oltre che al Settore Viabilità.

4. Per gli interventi che comportano manomissioni stradali, dovrà essere costituita una cauzione di importo pari al costo dell'eventuale ripristino.
5. Le occupazioni di suolo pubblico per interventi sulle linee aeree non necessitano di concessione qualora l'intervento sia di breve durata e comunque non superiore alle dodici ore.

Articolo 17

Occupazione temporanea di suolo pubblico per fini politici, sindacali, socio-culturali e sportivi senza scopo di lucro

1. Per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per l'attività di propaganda politica, sindacale, sportiva e socio culturale, anche mediante raccolta di firme e fondi, da parte di associazioni senza scopo di lucro, vengono individuate 6 postazioni localizzate in: Piazza Repubblica, Piazza sa Ruxi e Piazza Mercato.
2. Gli spazi per l'attività di propaganda politica, sindacale, socio culturale e sportiva anche mediante raccolta di firme e fondi, da parte di Associazioni senza scopo di lucro, preventivamente individuati vengono assegnati in osservanza delle disposizioni dei commi seguenti.
3. La presentazione delle domande potrà avvenire dal 1° giorno al 25° del mese antecedente quello dell'occupazione e saranno esaminate ed assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Possono essere prese in considerazione anche le proposte presentate successivamente, qualora sia ancora possibile assegnare spazi liberi o resi disponibili da chi ha rinunciato all'occupazione.
Qualora la postazione richiesta risulti già assegnata, l'ufficio competente segnala al richiedente le postazioni disponibili più vicine.
4. Nella domanda può essere richiesto un periodo massimo di dieci giorni al mese con possibilità di rinnovo. Possono fare eccezione a questo limite le attività che necessitano di tempi più lunghi, quali le raccolte di firme per richiedere referendum, le proposte di liste elettorali e le candidature del difensore civico. In tal caso il numero delle postazioni disponibili potrà essere opportunamente aumentato.
Le postazioni, non superiori ai dieci metri quadri, e disposte ad una distanza minima di cinque metri l'una dall'altra, devono essere ben visibili e ubicate, per quanto possibile, in luoghi illuminati in cui vi sia un frequente passaggio di persone.

La concessione è valida per lo svolgimento delle attività in essa indicate, desumibili dall'oggetto sociale del richiedente, fatti salvi i diritti costituzionali di ciascun partito politico di esporre e diffondere il materiale informativo che più ritiene opportuno.

L'occupazione può effettuarsi al massimo dalle ore 8.00 alle ore 24.00.

5. Se per varie ragioni, quali manifestazioni, ricorrenze, lavori in corso, ecc., alcune postazioni non risultano disponibili, gli uffici competenti devono mettere a disposizione postazioni sostitutive in eguale numero nelle immediate vicinanze. Per i partiti politici la eventuale revoca della concessione può essere fatta solo per ragioni di ordine pubblico.
6. Per le manifestazioni di carattere politico (cortei, comizi, fiaccolate, ecc.) la concessione per l'occupazione del suolo pubblico, su tutto il territorio comunale, sarà rilasciata automaticamente dagli uffici preposti. L'eventuale diniego potrà essere motivato esclusivamente dalla concomitanza con un mercato o con altra iniziativa preventivamente autorizzata nel luogo richiesto: in tal caso la concessione sarà rilasciata in base all'ordine di presentazione delle domande. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 della Costituzione e dal Testo Unico di P.S. (divieto per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica da parte del Questore).

Articolo 18

Occupazione temporanea di suolo pubblico per l'esercizio del commercio in forma itinerante e spettacoli viaggianti

1. Gli spazi per l'esercizio del commercio in forma itinerante e per gli spettacoli viaggianti, preventivamente individuati, vengono assegnati in osservanza delle disposizioni dei commi seguenti.
2. La presentazione delle domande potrà avvenire dal 1° giorno al 25° del mese antecedente quello dell'occupazione e saranno esaminate ed assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Possono essere prese in considerazione anche le richieste presentate successivamente, qualora sia ancora possibile assegnare spazi liberi o resi disponibili da chi ha rinunciato all'occupazione.

Qualora la postazione richiesta risulti già assegnata, l'ufficio competente segnala al richiedente le postazioni disponibili più vicine.

3. Se per varie ragioni, quali manifestazioni, ricorrenze, lavori in corso, ecc., alcune postazioni non risultano disponibili, gli uffici competenti devono mettere a disposizione postazioni sostitutive in egual numero nelle immediate vicinanze.
4. Nella domanda può essere richiesto un periodo massimo di trenta giorni con possibilità di rinnovo. L'occupazione può effettuarsi nel rispetto dell'orario fissato con ordinanza del Sindaco.
5. E' fatto divieto di utilizzo di strumenti con amplificazione sonora, salvo deroga contenuta nella concessione.

Articolo 19

Atto di concessione – contenuto e limiti

1. La concessione è strettamente personale ed è, conseguentemente, vietato il trasferimento o la cessione a terzi; è valida esclusivamente per la durata, per il suolo, per lo spazio, per lo scopo e per i mezzi in essa specificati
2. Fatte salve le prescrizioni contenute nel D.Leg.vo 30.4.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e nel relativo regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495, nell'atto di concessione sono indicate le modalità per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
3. In particolare nell'atto dovranno essere stabiliti necessariamente:
 - la durata, che nel caso di occupazioni permanenti non può eccedere gli anni 29, fatta salva la diversa durata prevista da norme speciali e quella per le concessioni di plateatico prevista dall'art. 14; nel caso di occupazioni temporanee per feste, fiere, sagre e manifestazioni in genere, la durata non può eccedere i giorni 30, più un massimo di 10 gg. per il montaggio delle strutture e di 10 gg. per lo smontaggio, salvo deroga nei casi motivati e di feste o manifestazioni a carattere provinciale, regionale o nazionale, e purché non in presenza di altre domande per la stessa area;
 - il canone;
 - gli elementi atti a determinare le modalità di occupazione;
 - l'attività svolta;
 - i mezzi con i quali è consentita l'occupazione.

Articolo 20

Obblighi del titolare della concessione

1. Il titolare della concessione deve rispettare tutte le indicazioni contenute nella concessione ed in particolare:
 - occupare il suolo pubblico esclusivamente con quanto indicato in concessione e svolgervi solo le attività esplicitate nella concessione stessa;
 - eseguire tutti i lavori necessari per il ripristino dello spazio occupato che dovrà essere restituito alla scadenza della concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento del rilascio della stessa. Eventuali addizioni non preventivamente autorizzate dovranno essere rimosse senza pregiudizio alcuno per lo spazio occupato, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di trattenere le medesime senza il pagamento di indennità alcuna;
 - disporre i lavori sullo spazio occupato in modo da non danneggiare le opere esistenti e, nel caso di necessità, richiedere autorizzazione all'Amministrazione comunale per ogni modifica alle opere già in atto, restando inteso che le conseguenti spese faranno carico al titolare della concessione;
 - il concessionario ha l'obbligo di mantenere puliti, ordinati e curati gli spazi concessi ed i mezzi con i quali è consentito l'utilizzo dell'area, con particolare riguardo ai fiori o alle piante poste nelle fioriere, che dovranno essere curate.
 - versare alle scadenze stabilite il canone di concessione;
 - rispettare le norme igienico - sanitarie, di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico;
 - comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni anagrafiche della ragione sociale o di altri dati riportati nella concessione;
 - custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione ed esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare il duplicato a spese dell'interessato.

2. Il titolare della concessione assume ogni responsabilità per eventuali danni al Comune o a terzi derivanti dall'occupazione.

Articolo 21

Spese per la concessione

1. Le spese per imposte, tasse, diritti e qualsiasi altra spesa inerente e conseguente al rilascio dell'atto di concessione sono ad esclusivo e totale carico del titolare del medesimo atto.

Articolo 22

Subentro nella concessione per occupazioni di carattere permanente

1. Ogni domanda di subentro nella concessione per occupazioni di spazi ed aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dovrà essere presentata al Settore comunale competente secondo l'articolo 4 del presente regolamento.
2. La domanda di subentro è sottoposta all'esame preventivo del Settore competente che, dopo aver verificato la sussistenza degli eventuali requisiti necessari per l'esercizio dell'attività in capo al richiedente e l'assenza di eventuali condizioni ostative, provvede al rilascio della concessione alle stesse condizioni di quella rilasciata al precedente concessionario.

Nelle more dell'istruttoria della domanda di subentro, il subentrante in possesso dei requisiti professionali eventualmente previsti potrà proseguire nell'utilizzo dell'occupazione alle medesime condizioni previste nel precedente atto di concessione.

Articolo 23

Decorrenza della concessione

1. Gli effetti della concessione, compresa la durata, decorrono dalla data di rilascio della medesima, fatto salvo quanto previsto dall'articolo precedente in materia di subingresso.

Articolo 24

Decadenza, revoca, modifica, sospensione della concessione

1. L'atto di concessione è soggetto a decadenza nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. Le concessioni si intendono accordate con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, con provvedimento motivato del Settore competente al rilascio.
3. Il provvedimento di decadenza, revoca, modifica o sospensione della concessione sarà notificato agli interessati con apposito atto.
4. Viene, comunque, fatta salva la specifica normativa del commercio su aree pubbliche.

Articolo 25

Rinnovo della concessione per occupazioni permanenti

1. Se non sussistono motivi ostativi di pubblico interesse o altri gravi motivi, la concessione per l'occupazione permanente può essere rinnovata alla scadenza, previa presentazione di apposita preventiva richiesta.
2. Nel caso di concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (mercato civico), la concessione è rinnovata automaticamente alla scadenza, salvo che il Comune, per motivi di pubblico interesse o altri gravi motivi, entro 90 giorni dalla scadenza, comunichi al concessionario il mancato rinnovo.

Articolo 26

Restituzione del canone

1. Nei casi di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, si procederà alla restituzione del canone per il periodo di mancata occupazione.
2. Nei casi di rinuncia alla concessione la comunicazione deve essere presentata dal titolare al Settore competente con un preavviso di almeno

60 giorni. In ogni caso, ai fini della restituzione del canone, la decorrenza della rinuncia avrà effetto trascorsi 60 giorni dalla comunicazione stessa.

CAPO III

MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 27

Applicazione del canone e graduazione delle tariffe

1. Il canone è dovuto dai titolari delle concessioni o, in mancanza, dall'occupante di fatto, in base alle tariffe riportate in calce al presente Regolamento, che tengono conto delle categorie e dei coefficienti di valutazione del beneficio economico dell'occupazione.
2. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati ed alla superficie occupata.
A tal fine il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie, secondo il disposto della Deliberazione del Consiglio Comunale n°24 del 28.04.1994 ai fini della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.
3. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione, è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione, per il quale va moltiplicata la misura base di tariffa fissata nell'art. 29
4. Il valore di cui al comma precedente è determinato analiticamente nella tabella di cui all'art. 35.
5. Le superfici eccedenti i 1.000 mq., per le occupazioni sia permanenti che temporanee, si computano in ragione del 10%.
6. Ai fini del calcolo del canone dovuto per l'occupazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo, pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, le occupazioni insistenti su di una superficie inferiore a mq. 1 sono considerate convenzionalmente pari a 1 mq.
7. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi

serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio. Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato.

8. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

Articolo 28

Occupazioni permanenti – Disciplina e tariffe

1. Il canone per le occupazioni permanenti è applicato in ragione del 20% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui all'articolo 29;
2. Il canone decorre dal mese dell'anno nel quale è stata rilasciata la concessione e cessa nel mese in cui la stessa ha termine; a tal fine la frazione inferiore al mese viene computata a mese intero.
3. Il Settore competente al rilascio della concessione può sospendere o rimborsare parte del canone dovuto dal concessionario, qualora per cause di forza maggiore non sia stato consentito il godimento dell'area oggetto della concessione.
4. Per le occupazioni realizzate con cavi, condutture e impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, si applica l'art. 63, 2° comma, lett. f) del D. Leg.vo n. 446/1997.
5. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

Articolo 29
Occupazioni temporanee – Disciplina e tariffe

1. Il canone per le occupazioni temporanee si applica in base alle ore effettive di occupazione (1/24 della tariffa ordinaria giornaliera) per metro quadrato o lineare, sulla base delle tariffe sotto indicate:

Occupazione del suolo

I categoria	II categoria
€ 0,41	€ 0,26

Occupazione del soprassuolo/sottosuolo

I categoria	II categoria
€ 0,26	€ 0,05

Articolo 30
Criteri ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A. OCCUPAZIONI PERMANENTI

La tariffa per le occupazioni permanenti è calcolata nella misura percentuale del 20% della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee di cui all'art. 29 e va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell'art. 35. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o lineari e successivamente per 365. (20% della Tbt x coeffic. Di valutazione economica x metri quadrati o lineari x 365 giorni dell'anno solare).

B. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 29 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell'art. 35. L'importo così ottenuto va ripartito ad ore effettive di occupazione e, la risultante moltiplicata per il numero di metri quadrati o lineari e ancora per il numero di giorni.

Articolo 31

Criteria particolari di determinazione del canone - Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone è determinata come segue:
 - € 0,65 per utente.
2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516.
3. La medesima misura di € 516 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai servizi pubblici.

Articolo 32

Particolari tipologie di occupazioni temporanee.

1. Occupazioni temporanee con veicoli (parcheggi):
 - Sono assoggettate al pagamento del canone le occupazioni temporanee con veicoli ad uso privato su aree a ciò destinate dal Comune;
 - La superficie computabile ai fini del canone è fissata in mq. 10, corrispondente al singolo posto auto ed è graduato in rapporto alla durata dell'occupazione medesima.

- Non è soggetta al canone la semplice sosta vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati.
2. Occupazioni nei mercati settimanali:
 - Per i mercati settimanali, il cui svolgimento da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.
 3. Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante:
 - Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione, tenendo presente il disposto del comma 5 dell'articolo 27 del presente regolamento;
 - Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione.
 4. Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia:
 - Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc., finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale a suolo della struttura, ovvero o quella risultante nell'atto di autorizzazione.
 - Allo stesso atto di autorizzazione si fa riferimento per l'individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Articolo 33

Canone per occupazioni temporanee

1. La consegna della concessione per le occupazioni temporanee è subordinata al preventivo pagamento del canone relativo.
2. L'efficacia della concessione decorre dalla data di pagamento del canone.

Articolo 34 Agevolazioni

1. La tariffa base prevista per le occupazioni temporanee, è ridotta:
- del 50% per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc.
 - del 50% per le occupazioni realizzate in aree di parcheggio relative a concessioni rilasciate a cooperative di portatori di handicap o di giovani disoccupati;
 - del 50% per le occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia;
 - del 50% per le occupazioni effettuate nei mercati settimanali.

Articolo 35

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni

Tipologia di Occupazione	I categoria	II categoria
1) spazi soprastanti e sottostanti	2	1,5
2) parcheggi per residenti	2	1
3) parcheggi pubblici	1	0,80
4) aree di mercato	2	1
5) distributori di carburante	1,20	0,80
6) Impianti pubblicitari	0,80	0,40
7) attività dello spettacolo viaggiante	0,80	0,40

mestieri girovaghi

8) commercio in forma itinerante	1	0,80
9) impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	0,80	0,60
10) altre attività	0,80	0,60

Articolo 36

Modalità e termini per la riscossione del canone.

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, alla data stabilita nel foglio di determinazione del canone, allegato all'atto di concessione, e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno mediante: versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima;
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.
3. Per importi superiori a € 516 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 4 rate di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di febbraio, aprile, giugno e settembre.
4. La riscossione coattiva, se affidata al Concessionario della riscossione di cui al D.P.R. 28.01.1988, n°43, è effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973, n°602.

CAPO IV
OCCUPAZIONI ABUSIVE O IN CONTRASTO CON LE NORME
DEL PRESENTE REGOLAMENTO - SANZIONI E
PROVVEDIMENTI

Articolo 37
Sanzioni pecuniarie

1. Ai sensi dell'art. 63 lett. g) e g-bis) del D.Leg.vo. 15.12.1997, n. 446, le occupazioni abusive di suolo pubblico o privato soggette a servitù di pubblico passaggio, risultanti da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, sono soggette al pagamento di una indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

Sono inoltre soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari alla predetta indennità qualora la loro somma (indennità più sanzione) sia pari o superiore a € 25,82 , ovvero pari al doppio della predetta indennità qualora il valore della somma dell'indennità con una sanzione di pari importo fosse inferiore a € 25,82 , ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni o quelle di cui al successivo comma 3.

Ai fini del calcolo del canone e della relativa sanzione pecuniaria viene considerato il canone previsto per le specifiche occupazioni (temporaneo qualora per il tipo di occupazione sia previsto anche un canone temporaneo) rapportato ad una giornata.

2. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'Ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso notificato anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'invito ad adempiere nel termine di 60 gg. La notifica del predetto avviso è effettuata nel termine di 6 mesi dalla data del verbale.

Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto si procede alla riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dall'art. 36, comma 5.

3. Nel caso non trovino applicazione le norme del D. Leg.vo 30.4.1992, n. 285 e successive modifiche, si applicano le sanzioni di cui al comma 1.

Articolo 38

Sgombero del suolo occupato abusivamente – Esecuzione d'ufficio

1. Accertata l'occupazione di suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio in mancanza della necessaria concessione, o in difformità alla stessa o alle norme del presente regolamento, l'ufficio competente ordina lo sgombero immediato del suolo abusivo occupato o il rispetto delle condizioni stabilite.
2. Qualora l'occupazione sia tale da non consentire lo sgombero immediato o l'immediato rispetto delle prescrizioni, l'ufficio, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, può assegnare un congruo termine entro cui provvedere.
3. Qualora l'interessato non ottemperi a quanto ordinatogli, ai sensi dei commi precedenti, il Comune procede d'ufficio, addebitando le spese all'inadempiente.
4. Dell'esecuzione coattiva viene dato atto in apposito verbale contenente, tra l'altro, l'elenco delle cose asportate.

Articolo 39

Casi e modalità di sospensione e revoca della concessione

1. La concessione è soggetta a sospensione fino a 15 giorni per reiterazione della violazione alle prescrizioni in essa contenute, alle norme di legge disciplinanti il suolo pubblico o al presente regolamento. Si ha reiterazione nei casi previsti dall'art. 8 bis della Legge 24.11.1981, n°689.
2. La concessione è revocata in caso di ulteriore violazione verificatasi dopo la notifica del provvedimento di sospensione di cui al comma precedente ed entro 12 mesi dalla stessa.

3. La concessione è altresì sospesa per 15 giorni consecutivi nel caso di accertato omesso pagamento del canone, previa diffida a regolarizzare entro il termine di 30 giorni. Decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione senza che sia stato effettuato il pagamento del canone, la concessione è revocata.
4. La concessione è inoltre soggetta a sospensione o revoca per violazioni particolarmente gravi.
5. Qualora ragioni di pubblico interesse richiedessero la sospensione dell'occupazione per limitati periodi di tempo in occasioni di fiere, mercati, manifestazioni od altro, il concessionario deve lasciare libero il suolo pubblico su semplice richiesta del Comune per il tempo strettamente necessario e senza che ciò costituisca motivo di richiesta di indennizzi di sorta. In caso di inerzia dell'interessato vi provvederà d'ufficio il competente Settore comunale o la polizia municipale con addebito delle relative spese alla parte inadempiente.

Articolo 40 Norme transitorie

1. Le concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, mantengono validità fino alla data di scadenza.
2. Alle stesse concessioni si applicano le norme del presente Regolamento, ivi comprese quelle relative al pagamento del canone.

Articolo 41 Abrogazione del Regolamento vigente

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 30.10.1998, nonché tutte le altre norme regolamentari con esso incompatibili.